

ADEMPIMENTI

Decreto fiscale: quadro di sintesi e decorrenza delle novità – II° parte

di Lucia Recchioni

Proseguendo l'analisi avviata con il [contributo](#) pubblicato nella giornata di ieri, richiamiamo di seguito alcune delle ulteriori **novità** introdotte, segnalando le **date** da tenere a mente.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SPECIALE	
LA SINTESI DELLE NOVITÀ	LE DATE RILEVANTI
<p>I contribuenti possono correggere errori o omissioni ed integrare le dichiarazioni presentate negli anni precedenti pagando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un'imposta sostitutiva del 20% ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali e dell'Irap; - un'imposta sostitutiva determinando applicando sulle maggiori ritenute un'aliquota del 20%; - l'aliquota media per l'Iva. <p>L'integrazione degli imponibili è ammessa nel limite di 100.000 euro annuo, e comunque non oltre il 30% di quanto dichiarato; è comunque ammessa l'integrazione fino a 30.000 euro in caso di dichiarazione con imponibile minore a 100.000 euro.</p> <p>È inoltre necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che il contribuente abbia presentato la dichiarazione fiscale in tutti gli anni di imposta dal 2013 al 2016 (se obbligato); - che il contribuente non abbia avuto formale conoscenza di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. <p>La dichiarazione speciale integrativa costituisce titolo per la riscossione in caso di mancato versamento degli importi dovuti.</p> <p>La dichiarazione speciale integrativa non può essere presentata per l'emersione di attività detenute all'estero.</p>	<p>Possono essere corrette le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31.10.2017.</p> <p>La dichiarazione integrativa speciale può essere presentata fino al 31.05.2019.</p> <p>Il pagamento dei maggiori importi deve essere effettuato entro il 31.07.2019.</p> <p>È possibile il pagamento rateale in 10 rate semestrali: in tal caso la prima rata deve essere pagata entro il 30.09.2019.</p> <p>È esclusa la compensazione.</p>

FATTURA ELETTRONICA, TERMINI DI EMISSIONE E REGISTRAZIONE DELLE FATTURE	
LA SINTESI DELLE NOVITÀ	LE DATE RILEVANTI
<p>Per il primo semestre 2019 non sono applicate sanzioni se la fattura elettronica è trasmessa entro il termine per la liquidazione periodica Iva. La sanzione è invece ridotta all'80% e la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo successivo.</p> <p>Dopo il primo semestre, la fattura deve essere emessa entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione, e nella fattura deve essere indicata la data di effettuazione dell'operazione.</p> <p>Le fatture emesse devono essere annotate nell'apposito registro entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione stessa.</p> <p>Non devono essere più numerate progressivamente le fatture ricevute.</p> <p>Il diritto di detrazione Iva può essere esercitato in relazione a tutti i documenti ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo (fanno tuttavia eccezione i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente).</p>	<p>La data rilevante, in questo caso, è il 30.06.2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prima di questa data, infatti, trovano applicazione le particolari disposizioni in materia sanzionatoria - dall'1.07.2019, invece, devono essere applicate le nuove norme riguardanti i termini di emissione delle fatture.

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI	
LA SINTESI DELLE NOVITÀ	LE DATE RILEVANTI
<p>È prevista l'introduzione dell'obbligo di trasmissione telematica dall'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.</p> <p>La memorizzazione e la trasmissione dei dati sostituiscono gli obblighi di registrazione dei corrispettivi; permane invece l'obbligo di tenuta dei registri Iva per i contribuenti semplificati che optano per il c.d. "metodo del registrato" (articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973).</p> <p>Negli anni 2019 e 2020 è prevista la concessione di un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di euro 250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di adattamento, per ogni strumento mediante il quale effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati. Il contributo è anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato ed è rimborsato mediante credito d'imposta.</p>	<p>La trasmissione telematica dei corrispettivi è prevista:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal 01.07.2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro, - dal 01.01.2020 per gli altri soggetti (salvo esclusioni da definire con decreto del Mef).

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO	
LA SINTESI DELLE NOVITÀ	LE DATE RILEVANTI
<p>Il processo telematico diventa obbligatorio e sono introdotte una serie di novità riguardanti il processo tributario.</p> <p>È inoltre prevista la possibilità di partecipare all'udienza pubblica a distanza, mediante collegamento audiovisivo.</p>	<p>Il processo telematico è obbligatorio nei giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 01.07.2019.</p>

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

TUTTE LE NOVITÀ DEL DECRETO FISCALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)